



ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n. 10)

Parere n. 566 del 10/12/2015

Oggetto: Veneta Recupero Ambiente S.r.l. (Sede legale in Via Giambattista Unterveger, 52 - 38121 Trento (TN) – C.F. e P.IVA 02290420229).

Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Richiesta di modifica dell' Autorizzazione Integrata Ambientale n. 56 del 20/09/2010 e ss.mm.ii. mediante Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto. Comune di localizzazione: Sona (VR). Comuni interessati: Comune di Bussolengo (VR) e Comune di Sommacampagna (VR).

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, autorizzazione e procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013, D.G.R. n. 16/2014).

PREMESSA

La Commissione regionale V.I.A. nel corso della seduta del giorno 26/11/2015 ha espresso, in merito al progetto in oggetto, giudizio favorevole di compatibilità ambientale e, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013), parere favorevole all'approvazione del medesimo progetto, con parere n. 561 del 26/11/2015, rinviando, per quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento della Commissione regionale V.I.A., la votazione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla successiva seduta della medesima Commissione.

Nel corso della seduta del 10/12/2015, la Commissione regionale V.I.A. è stata integrata ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e dall'Autorità Ambientale per l'AIA nella persona del delegato dal Direttore regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Nella medesima seduta, la Direzione Regionale Tutela Ambiente – Settore Rifiuti ha presentato la relazione istruttoria, di seguito riportata:

1.PREMESSA

Con il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, che abrogava il Decreto Legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, è stato disciplinato il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'Allegato I del medesimo decreto, estendendone l'applicazione anche ai nuovi impianti.

La Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante “D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs. n. 59/2005” ha fornito gli indirizzi operativi e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'AIA fissando i relativi calendari.

La Regione del Veneto ha provveduto, infine, con Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007, ad individuare le categorie di impianti soggetti ad AIA regionale e quelli soggetti ad AIA provinciali.

Con deliberazione n. 1998 del 22 luglio 2008 la Giunta regionale ha fornito infine alcune disposizioni applicative a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 di modifica del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

pag. 2/40

In particolare, la Giunta regionale ha stabilito di integrare la procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) prevedendo un'istruttoria congiunta delle strutture regionali, ognuna per la materia di propria competenza e secondo le normative di riferimento, e in tale senso l'integrazione della Commissione VIA con il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, rappresentante dell'Amministrazione regionale in detta procedura di AIA, come da DGR n. 2493/2007.

Successivamente, in attuazione a quanto disposto dalla succitata DGR n. 1998/2008, è stata emanata un'apposita Circolare a firma congiunta del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità che reca alcune disposizioni applicative in materia di VIA ed AIA (pubblicata sul BUR Veneto n. 98 del 28/11/08).

Ai sensi della succitata circolare, il provvedimento di AIA rilasciato nell'ambito di una procedura congiunta VIA + AIA, legittima esclusivamente l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, demandando ad un successivo provvedimento del Segretario regionale competente (che oggi, sulla base dell'attuale organizzazione regionale, si sostanzia nel Direttore del Dipartimento regionale Ambiente) la sua autorizzazione all'esercizio.

Con il decreto legislativo n. 128 del 29/06/2010, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale" il D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i. viene abrogato e di fatto sostituito con la parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come aggiornata dallo stesso decreto legislativo.

Con DGRV n. 2794 del 23 novembre 2010 sono stati forniti i primi indirizzi operativi concernenti l'attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l'avvalimento dell'ARPAV ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 33/1985, e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi della succitata deliberazione, il provvedimento di approvazione del progetto dell'impianto di smaltimento o recupero di rifiuti abilita di per sé alla realizzazione dell'impianto, nonché al suo esercizio provvisorio, fino al rilascio o diniego dell'autorizzazione all'esercizio ordinario.

Sempre ai sensi della DGRV n. 2794/2010, fatti salvi i casi in cui il rilascio dell'A.I.A. che consente l'esercizio ordinario degli impianti/discariche di gestione dei rifiuti possa avvenire nell'ambito del medesimo procedimento che legittima la realizzazione dell'intervento, previo favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l'esercizio ordinario è subordinato al rilascio di uno specifico atto autorizzativo da parte dell'Autorità competente, sulla scorta della documentazione richiamata dalla medesima deliberazione nonché delle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dal c. 7, art. 5 bis della L.R. 33/85) posta in essere dalla Provincia, con l'avvalimento di ARPAV.

Con D. Lgs. n. 46 del 04.03.2014 la disciplina dell'AIA contenuta nella parte II del D. Lgs. n. 152/2006 è stata oggetto di ulteriori significative modifiche che hanno comportato l'emanazione sia a livello ministeriale che a livello regionale di alcune specifiche direttive volte a fornire le prime indicazioni per la corretta applicazione del nuovo dispositivo normativo.

In particolare, vanno citate le D.D.G.R.V. n. 1298 del 22.07.2014, n. 1633 del 09.09.2014 e n. 395 del 31.03.2015 (specifica per la relazione di riferimento di cui all'art. 5, lett. v – bis del D. Lgs. n. 152/2006).

2. DESCRIZIONE IMPIANTO ESISTENTE ED ATTIVITÀ AUTORIZZATA

La ditta Veneta Recuperi Ambiente Srl svolge l'attività di stoccaggio, trattamento (smaltimento e recupero) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in due impianti adiacenti e separati tra loro.

Nel primo impianto (impianto 1) la Ditta svolge attività di recupero rifiuti in procedura semplificata; il quantitativo massimo complessivo stoccabile all'interno dell'impianto in oggetto risulta essere pari a 70 ton, occupante un volume complessivo stimabile, in circa 242 mc, in apposite aree dedicate integralmente posizionate all'interno dell'edificio industriale.

Il secondo impianto (impianto 2) risulta disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 56 del 20 settembre 2010, come modificato dai successivi decreti n. 71 del 08.10.2013 e n. 67 del 12.08.2014.

La Ditta è autorizzata a svolgere nell'impianto di cui sopra le seguenti operazioni di smaltimento/recupero rifiuti:

- a. operazioni di deposito preliminare (D15);



ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016

- b. operazioni di accorpamento, ivi comprese le operazioni di confezionamento – riconfezionamento, bancalatura – sbancalatura, travaso – svuotamento (D14);
- c. operazioni di selezione e cernita dei rifiuti mediante operatori, finalizzata alla produzione di partite omogenee destinate a smaltimento nonché ad eventuali frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero (D13);
- d. operazioni di estrazione fase liquida (D13);
- e. operazioni di triturazione al fine di ridurre la pezzatura e/o omogeneizzare partite di rifiuti destinati al medesimo impianto finale (D13);
- f. operazioni di miscelazione di rifiuti non in deroga a quanto stabilito dall'art. 187, del D. Lgs. n.152/2006 (D13), anche derivanti dalle operazioni di cui ai precedenti punti, da destinare a impianti successivi di trattamento ai fini dello smaltimento;
- g. operazioni di recupero metalli tramite processo elettrolitico (R4) ed annesse operazioni di messa in riserva dei rifiuti (R13).

I quantitativi massimi complessivi stoccabili nel suddetto impianto sono: 115 m³ per rifiuti liquidi pari a 146 t e 200 t per i rifiuti solidi.

Le potenzialità massime giornaliere autorizzate sono le seguenti:

- Selezione e cernita: 55 t
- Triturazione: 40 t
- Accorpamento (travaso-svuotamento, confezionamento-riconfezionamento, bancalatura-sbancalatura): 56 t di cui massimo 10 t travaso solventi
- Miscelazione non in deroga: 55 t
- Elettrolisi: 5 t in 3 giorni.

Ai fini della verifica delle potenzialità di trattamento, le operazioni di estrazione fase liquida vanno computate in quelle di accorpamento.

La Ditta, con la presentazione del progetto in data 04 maggio 2015, intende modificare l'autorizzazione dell'attuale impianto 1, al fine di gestire tutta l'attività di recupero e smaltimento rifiuti con un unico titolo autorizzativo in ordinaria, fondendo nello stesso la parte già autorizzata in semplificata.

L'attività autorizzata rientra oggi, ai sensi del D. Lgs. n. 46/2014 e della DGRV n. 1633 del 09.09.2014, nelle categorie 5.1, 5.3 lett. a) e b) e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss. mm. e ii.

3. CONTENUTI PROGETTO ALLEGATO ALL'ISTANZA

Le modifiche richieste dalla Ditta sono principalmente le seguenti:

- inserimento nuovi codici CER
- inserimento nuove attività di trattamento rifiuti, sia sui nuovi CER che sui rifiuti già autorizzati
- aumento dei quantitativi di stoccaggio
- aumento dei quantitativi come trattamento
- riorganizzazione del lay-out interno ed esterno considerando le nuove superfici annesse all'impianto (ordinaria + semplificata) e le modifiche richieste

Di seguito si riportano i quantitativi di stoccaggio e le potenzialità di trattamento richieste con la presentazione del progetto in parola:

- **Stoccaggio**

- 340,5 m³ per i rifiuti liquidi pari a 432 t;
- 980 m³ per i rifiuti solidi pari a 970 t

per un totale di 1402 t, di cui il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi ammonta a 941 t.

- **Trattamento (potenzialità giornaliere)**

- Selezione e cernita: 60 t
- Triturazione: 60 t
- Riduzione volumetrica con press – container: 20 t
- Miscelazione: 60 t
- Estrazione fase liquida : 20 t
- Accorpamento (travaso-svuotamento, confezionamento-riconfezionamento, bancalatura-

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

sbancalatura): 80 t di cui massimo 10 t travaso solventi
- Elettrolisi: 10 t in 3 giorni
per un totale di 300 t/giorno e un massimo di 84.000 t/anno.

Con la presentazione dell'istanza di cui trattasi, il Gestore ha chiesto altresì alcune specifiche modifiche ad alcune prescrizioni contenute nel provvedimento di AIA in essere per l'impianto 2 e l'autorizzazione alla variante urbanistica relativamente alla porzione di area sita nel mappale n. 414 attualmente classificata dal PRG vigente di Sona come zona E2A – Rurale.

La Ditta ha inoltre individuato nuove modalità di gestione delle acque meteoriche, prevedendo la realizzazione di un impianto di sedimentazione e disoleazione in loco per il trattamento delle acque di dilavamento di gran parte dei piazzali esterni. Rimane esclusa l'area 42, dedicata allo stoccaggio di rifiuti in container ed al lavaggio dei mezzi e dei contenitori, le cui acque di dilavamento vengono tutte raccolte ed inviate a smaltimento come rifiuti.

Le acque trattate in loco saranno scaricate in fognatura: al riguardo va evidenziato che al progetto risulta allegato un parere preventivo favorevole allo scarico rilasciato dall'Ente gestore della fognatura.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la Ditta prevede di potenziare l'impianto di aspirazione E2 al fine di captare anche le arie di alcune zone di stoccaggio ricomprese nel capannone dell'ex attività in semplificata.

4. ISTRUTTORIA RELATIVA ALL'AIA

L'istruttoria preliminare, svolta dopo la presentazione della domanda e alla luce delle successive integrazioni, ha permesso di verificare la sostanziale e formale completezza della documentazione presentata dalla Ditta, così come previsto dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 ter., del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.), e per quanto attinente gli aspetti concernenti l'esercizio dell'attività, rimanendo in capo alla Commissione V.I.A. quanto correlato agli aspetti valutativi dell'impatto ambientale nonché dell'approvazione del progetto dell'impianto.

In particolare si evidenzia che il Gestore ha provveduto a verificare la sussistenza dell'obbligo della relazione di riferimento prevista dall'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. attraverso un apposito screening. Ha provveduto infatti a calcolare il quantitativo di sostanze pericolose appartenenti alle diverse classi previste dal regolamento CLP in concentrazioni variabili in base alla tipologia del rifiuto conferito, secondo quanto stabilito dall'allegato 1 punto 2 del DM 13/11/2014, n. 272. Dai risultati ottenuti, non risulta necessaria la redazione della relazione di riferimento in quanto la struttura e la gestione dell'impianto risulterebbero idonee a gestire le sostanze pericolose presenti senza la possibilità di contaminazione.

In data 04 dicembre 2015 ha avuto luogo una riunione tecnica finalizzata al perfezionamento dell'istruttoria. Erano presenti i rappresentanti della Regione, dell'ARPAV, del Comune di Bussolengo, i referenti della Commissione VIA e la Ditta.

In tale occasione sono state, tra l'altro, discusse le proposte di modifica delle prescrizioni AIA proposte dal Gestore con la presentazione dell'istanza, e quelle proposte dai competenti Uffici regionali del Settore Gestione Rifiuti del Dipartimento Ambiente. In particolare va evidenziato che si è ritenuto di confermare l'obbligo per il Gestore di garantire un'efficacia di abbattimento minima per i composti organici volatili delle emissioni in atmosfera dei camini E1, E2 ed E4 pari all'80%, prevedendo allo scopo una verifica annuale con misurazioni monte – valle rispetto ai sistemi di abbattimento.

Sono state inoltre definite le modalità operative da adottare nel periodo transitorio tra il rilascio della nuova AIA e la messa a regime dell'impianto nella sua configurazione complessiva finale di progetto; sono stati infine proposti e discussi i limiti delle emissioni in atmosfera in ottemperanza alla specifica prescrizione contenuta nel parere della Commissione VIA n. 561 del 26 novembre 2015 (con il quale è stato rilasciato il parere favorevole per la compatibilità ambientale, l'autorizzazione dell'intervento e l'approvazione del progetto): tali limiti sono stati proposti sulla base dei dati assunti in input al modello di ricaduta e dispersione degli inquinanti adottato, come descritto negli Allegati D5 e D6 alla scheda D della modulistica AIA.

Sono stati anche evidenziate alcune discordanze relative ai dati dimensionali dei camini di espulsione delle emissioni in atmosfera riportati nei diversi elaborati progettuali, di cui si è tenuto conto nelle prescrizioni

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

AIA aggiornando, in particolare, la tabella riassuntiva riportata al punto 51. Si segnala, in particolare, che il valore corretto del diametro del camino E2 è quello riportato nella tavola 6/C9 allegata al progetto (1 m).

Infine si è tenuto conto degli esiti dell'ultimo controllo integrato effettuato in impianto da ARPAV.

Per la codifica delle operazioni di trattamento autorizzate si è fatto riferimento alle linee guida contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 30 del 29 aprile 2015. Relativamente alle attività di miscelazione di rifiuti si è fatto invece riferimento agli indirizzi operativi fatti propri dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 264 del 5 marzo 2013, di adozione del medesimo Piano di cui sopra (vedi appendice 1 dell'Allegato A), già peraltro applicati per autorizzazioni di impianti simili.

Relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) è pervenuto da parte di ARPAV specifico parere con nota n. 120462 del 07.12.2015, trattasi di parere favorevole con alcune prescrizioni ed indicazioni.

5. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra, e fatte salve le valutazioni e le conclusioni contenute nell'istruttoria predisposta dalla Commissione regionale VI..A. relativamente al giudizio di compatibilità ambientale ed all'approvazione del progetto, non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta per l'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in questione, ubicato in Comune di Sona e gestito dalla società Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni proposte:

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., C.F. e Partita IVA 02290420229, con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterberger n. 52 relativamente all'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti ubicato in Comune di Sona al foglio n. 20 particelle n.106, 412 e 414, per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 a) e b), 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II della medesima disposizione di legge.
2. La Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., C.F. e Partita IVA 02290420229, con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterberger n. 52, è il Gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
3. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 10 anni dalla data di rilascio del provvedimento di AIA oggetto del presente parere.
4. L'AIA di cui trattasi risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - a. Autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto presentato in data 04 maggio 2015 e valutato favorevolmente nella seduta della Commissione VIA del 26 novembre 2015. Tale autorizzazione costituisce ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. variante urbanistica relativamente alla porzione di area sita nel mappale n. 414 attualmente classificata dal PRG vigente di Sona come zona E2A – Rurale.
 - b. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, come meglio specificate al successivo punto 11.
 - c. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
 - d. Autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque di dilavamento dei piazzali esterni (eccetto l'area 42), subordinatamente all'acquisizione del parere definitivo del Consorzio Acque Veronesi S.c.a.r.l. (Ente gestore della fognatura) e nel rispetto di quanto indicato al successivo punto 57.
5. I calcoli idraulici relativi al dimensionamento dell'impianto di sedimentazione e disoleazione e delle vasche interrato di sedimentazione, disoleazione ed accumulo, oggetto della prescrizione della Commissione VIA n. 6 del parere n. 561 del 26 novembre 2015, dovranno essere trasmessi a Regione, Provincia, ARPAV, Comune di Sona ed al Consorzio Acque Veronesi S.c.a.r.l. entro 30



ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016

- giorni dal rilascio dell'AIA di cui trattasi.
6. I calcoli relativi al dimensionamento dei sistemi di abbattimento (carboni attivi e filtri a manica) dei punti di emissione E1, E2 e E4, oggetto della prescrizione della Commissione VIA n. 8 del parere n. 561 del 26 novembre 2015, dovranno essere predisposti in funzione dei limiti di emissione specificati ai successivi punti 52 e 53 e trasmessi a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Sona entro 30 giorni dal rilascio dell'AIA di cui trattasi. Dovranno essere inoltre trasmessi gli esiti dell'applicazione del modello di ricaduta e dispersione degli inquinanti, adottando il valore corretto del diametro del camino E2.
 7. Il Gestore è tenuto a concludere tutte le opere previste dal progetto entro 180 giorni dal rilascio dell'AIA di cui trattasi, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato; entro detto termine il Gestore è tenuto altresì a presentare – ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 6, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona, al Comune di Sona e all'ARPAV:
 - a. la dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate dalla Commissione VIA nel parere n. 561 del 26 novembre 2015. In riferimento alle modalità di fissaggio delle scaffalature tipo drive – in, dovrà essere in particolare dimostrato il rispetto della normativa antisismica vigente.
 - b. il certificato di collaudo funzionale dell'impianto nella sua configurazione complessiva di progetto, da predisporre secondo le modalità previste al comma 8 del succitato art. 25 della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii., comprensivo – tra l'altro - della verifica di tutte le prescrizioni individuate dalla Commissione VIA nel parere n. 561 del 26 novembre 2015.
 8. L'aumento della capacità di stoccaggio di rifiuti consentito in impianto è subordinato alla conclusione delle opere previste dal progetto approvato, nonché alla presentazione della seguente documentazione:
 - a. Documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, comprensiva degli elaborati inviati al competente Comando provinciale dei VV.FF. e del relativo C.P.I. aggiornato.
 - b. Documento di valutazione dei rischi aggiornato, comprensivo – tra l'altro - della classificazione delle aree dell'impianto da effettuarsi secondo la normativa ATEX.
 - c. Parere definitivo allo scarico in fognatura delle acque di dilavamento dell'area A1 rilasciato dal Consorzio Acque Veronesi S.c.a.r.l.
 - d. Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Verona, calcolate sulla base dei nuovi quantitativi di stoccaggio e predisposte in conformità alle modalità previste dalla DGRV n. 2721/2014, e relativo parere di conformità della medesima Amministrazione provinciale.
 9. Fino alla realizzazione ed al collaudo dell'estensione del sistema di aspirazione e trattamento emissioni afferente il camino E2, nelle aree di stoccaggio 57, 58, 59, 60, 61, 62 e nell'area di lavorazione 17 prospiciente le aree 61 e 62, potranno essere conferite/trattate esclusivamente le tipologie di rifiuti previste dall'attività già autorizzata in procedura semplificata.
 10. Lo stoccaggio di rifiuti liquidi nelle aree ad essi dedicate del capannone dell'ex attività in semplificata potrà avvenire solo dopo la realizzazione dei relativi bacini di contenimento.
 11. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto:
 - a. operazioni di deposito preliminare (D15) e/o messa in riserva (R13);
 - b. operazioni di accorpamento, ivi comprese le operazioni di confezionamento – riconfezionamento, bancalatura – sbancalatura, travaso – svuotamento (D14 – R12);
 - c. operazioni di selezione e cernita dei rifiuti mediante operatori, finalizzata alla produzione di partite omogenee destinate a smaltimento nonché ad eventuali frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero (D13 – R12);
 - d. operazioni di estrazione fase liquida (D13 – R12);
 - e. operazioni di riduzione volumetrica con press – container limitatamente ai materiali cartacei (D13 – R12);
 - f. operazioni di triturazione (D13 – R12) al fine di ridurre la pezzatura e/o omogeneizzare partite di rifiuti destinati al medesimo impianto finale, anche di rifiuti derivanti dalle

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

- operazioni di trattamento interne;
- g. operazioni di miscelazione di rifiuti non in deroga a quanto stabilito dall'art. 187, del D. Lgs. n.152/2006 (D13 – R12), anche di rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento interne (rifiuti pericolosi o non pericolosi con CER differenti e nel caso di rifiuti pericolosi con le medesime caratteristiche di pericolosità);
 - h. operazioni di miscelazione di rifiuti in deroga a quanto stabilito dall'art. 187, del D. Lgs. n.152/2006 (D9 – R12)), anche di rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento interne (rifiuti pericolosi con CER differenti o uguali con diverse caratteristiche di pericolosità);
 - i. operazioni di recupero metalli tramite processo elettrolitico (R4) ed annesse operazioni di messa in riserva dei rifiuti (R13);
12. Sui rifiuti conferiti è consentito separare eventuali materiali estranei ed attribuire loro i codici CER più appropriati ai fini del corretto avvio a recupero e/o smaltimento degli stessi; gli imballaggi riutilizzabili dei rifiuti conferiti devono intendersi esclusi dal regime normativo dei rifiuti di cui alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.: se non più riutilizzabili, tali imballaggi, ove occorra, possono essere utilmente separati ed inviati alle operazioni di trattamento interno autorizzate.
13. I rifiuti solidi provenienti dalle operazioni di estrazione in fase liquida possono essere avviati alle altre operazioni di trattamento interne (quali triturazione, accorpamento, miscelazione): nel caso di estrazione in fase liquida da rifiuti con solvente, e di presenza di sostanza depositata sul fondo con solvente in concentrazione uguale o superiore al 5%, tale materiale non potrà essere tuttavia avviato all'operazione di triturazione.
14. I rifiuti conferibili in impianto sono quelli identificati, mediante codifica CER con relativa descrizione, in allegato (**Sub-Allegato B1**) al presente parere del quale viene a formarne parte integrante. Le operazioni autorizzate con riferimento a ciascun CER di rifiuti autorizzato sono quelle individuate nella "Tabella riassuntiva" riportata nella relazione Progetto Definitivo – Allegato B18 – Allegato C6 (pagg. 91 – 122), fatte salve le seguenti precisazioni.
- Sui rifiuti contenenti amianto sono autorizzate esclusivamente le operazioni di deposito preliminare (D15) ed eventuali operazioni di accorpamento (D14) di imballi di rifiuti provenienti da diversi produttori, al fine di formare un unico carico da inviare ad altri impianti autorizzati. In alcun caso potranno essere disimballati i colli già imballati dal produttore o dall'impresa che ha eseguito la rimozione, né potranno essere effettuate operazioni di trattamento o ricondizionamento.
- Sui rifiuti rientranti nell'applicazione del D. Lgs. n. 49/2014 (RAEE) sono autorizzate esclusivamente le operazioni di messa in riserva R13 ed eventuali operazioni di accorpamento R12. L'accorpamento dovrà essere effettuato tenendo debitamente separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi secondo i raggruppamenti previsti dall'allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, così come richiamati dall'art. 4, co. 1, lett. oo) del D. Lgs. n. 49/2014.
- I rifiuti costituiti da batterie ed accumulatori, possono essere avviati in impianto esclusivamente alle operazioni di stoccaggio provvisorio (D15/R13) ed eventuali operazioni di accorpamento (R12/D14); sugli stessi rifiuti è consentita altresì l'operazione di selezione e cernita finalizzata alla separazione di tipologie omogenee di rifiuti appartenenti allo stesso CER ai fini del corretto avvio alla specifica filiera di recupero.
15. Le diverse aree funzionali dell'impianto, ivi comprese quelle di lavorazione e le aree di stoccaggio, sono quelle individuate nella tavola n. 3/C11 datata marzo 2015, di cui al **Sub-Allegato B2** al presente parere, nell'allegato 23 alla Relazione "progetto definitivo" e nella scheda C13.1 della modulistica AIA allegata al progetto. Fatto salvo quanto previsto ai punti 9 e 10, il Gestore è autorizzato sin da subito a stoccare i rifiuti secondo il nuovo lay – out.
16. Fatto salvo quanto precisato al precedente punto **8**, il quantitativo massimo di rifiuti consentito in impianto, nella sua configurazione finale di progetto, è pari a:
- 340,5 m³ per i rifiuti liquidi pari a 432 t;
 - 980 m³ per i rifiuti solidi pari a 970 t;
- per un totale di 1402 t, di cui il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi ammonta a 941 t.
17. Nel quantitativo massimo di cui sopra vanno ricompresi anche i rifiuti eventualmente stoccati in

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

casconi coperti già montati sugli automezzi presenti nell'area esterna a Nord Ovest (Area 75) e di quelli eventualmente presenti nelle aree di lavorazione dell'impianto, nonché i rifiuti costituiti da acque meteoriche ed acque di lavaggio stoccati nelle cisterne 39 e 40.

18. Relativamente alle operazioni di trattamento rifiuti consentite in impianto sono autorizzate le seguenti potenzialità massime giornaliere:
- Selezione e cernita: 60 t
 - Triturazione: 60 t
 - Riduzione volumetrica con press – container: 20 t
 - Miscelazione: 60 t
 - Estrazione fase liquida: 20 t
 - Accorpamento (travaso-svuotamento, confezionamento-riconfezionamento, bancalatura-sbancalatura): 80 t di cui massimo 10 t travaso solventi
 - Elettrolisi: 10 t in 3 giorni
- per un totale di 300 t/giorno e un massimo di 84.000 t/anno.
19. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 177, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
20. Nell'esercizio dell'impianto la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni generali:
- a. L'attività dell'impianto dovrà essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse e/o odori molesti.
 - b. I piazzali e la pavimentazione interna devono essere tenuti costantemente puliti e mantenuti in buono stato.

Conferimento rifiuti

21. I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente accompagnati da specifica OMOLOGA del rifiuto, che può essere comprensiva anche di certificazione analitica, ove necessario.
- Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto dovrà essere effettuata almeno ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario del rifiuto.
- L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
- Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al precedente periodo, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al CER.
22. All'interno del perimetro aziendale potranno sostare contemporaneamente per le operazioni di carico/scarico al massimo 2 (due) automezzi; altri mezzi eventualmente in arrivo dovranno sostare all'esterno attendendo il proprio turno; lo scarico del mezzo dovrà avvenire esclusivamente alla presenza di un responsabile tecnico qualificato nominato dal legale rappresentante della Ditta.

Stoccaggio rifiuti

23. Le aree di stoccaggio (ivi compresi i serbatoi e le scaffalature) devono essere chiaramente identificate e munite, di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità, i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccate, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

24. Deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti.
25. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
26. La Ditta dovrà disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello presenti nelle cisterne.
27. Lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'Autorità di Controllo, e garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori di rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché di consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi.
28. Ogni partita di rifiuto in ingresso dovrà essere registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata.
29. Lo stoccaggio di eventuali rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 49/2014 (RAEE) deve essere effettuato in modo da garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
30. I rifiuti non devono rimanere stoccati all'interno del centro per un periodo di tempo superiore a dodici mesi.
31. Per i rifiuti che possono dar luogo alla formazione di polveri, devono essere adottate idonee cautele per evitare la diffusione nell'ambiente circostante.
32. Con riferimento alle scaffalature verticali tipo drive-in, i rifiuti liquidi confezionati dovranno essere stoccati preferibilmente sui box del primo piano degli scaffali loro preposti – dotati di idonei e solidali bacini di contenimento – al fine di evitare l'accidentale spandimento sui rifiuti sottostanti; i medesimi rifiuti potranno essere posizionati nei box dei piani superiori solo qualora al primo piano non vi sia più possibilità di stoccaggio: in questo caso i rifiuti posizionati nei box dei piani superiori dovranno essere chimicamente compatibili con i rifiuti presenti nei corrispondenti box sottostanti.
33. I rifiuti di pile ed accumulatori devono essere stoccati in conformità alle modalità previste dal D. Lgs. n. 188/2008 art. 11.
34. I rifiuti sanitari potenzialmente infetti dovranno essere stoccati e gestiti secondo le modalità previste dal DPR n. 254/2003.
35. Le cisternette - utilizzate per lo stoccaggio di rifiuti liquidi - dovranno essere impilate al massimo in n. di 2 colli; i contenitori di dimensioni inferiori non dovranno essere sovrapposti. In generale l'impilamento verticale dei rifiuti in stoccaggio, nelle aree ove non sono previsti elementi orizzontali di separazione (ad. es. scaffalature), deve avvenire in maniera ordinata, limitando l'altezza alle condizioni di sicurezza e solo per contenitori e imballaggi uguali, avendo cura in particolare di non sovrapporre contenitori ed imballaggi che, a causa del peso, della forma o degli urti nella movimentazione possano danneggiarsi e rompersi.
36. Tutti i rifiuti posti in area esterna non coperta dovranno essere posti all'interno di container a tenuta e coperti.
37. All'esterno del capannone, e nella sola area 42 (per la quale è prevista la raccolta integrale delle acque e conseguente allontanamento come rifiuto), è consentito il lavaggio dei mezzi di movimentazione interna dei rifiuti.

Travasamento rifiuti liquidi contenenti solventi

38. Le operazioni di travasamento verranno effettuate al momento dell'arrivo; non è previsto stoccaggio oltre la giornata lavorativa. L'operazione di travasamento dovrà essere effettuata nell'apposito locale



ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016

pag. 10/40

identificato con il n. 44 nella tavola n. 3/C11 datata marzo 2015, dotato di sistema di trattamento emissioni.

Per ridurre al minimo le emissioni diffuse durante le operazioni di travaso dovrà essere presente all'interno del locale, solo il contenitore in lavorazione.

39. Le operazioni di miscelazione liquidi ed estrazione fase liquida devono essere effettuate solo ed esclusivamente nelle aree captate con successivo abbattimento delle emissioni.

Triturazione rifiuti

40. Il materiale da tritare deve essere selezionato (ispezione visiva e svuotamento) prima di essere introdotto nel trituratore.
41. Le operazioni di triturazione devono essere condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.
42. I rifiuti che possono essere sottoposti a riduzione volumetrica tramite triturazione dovranno contenere solvente in concentrazione inferiore al 5 % su ciascuna partita da sottoporre a trattamento. La presenza massima di solvente dovrà essere comunque tale che gli apprestamenti di presidio ambientale previsti, siano in grado di abbattere efficacemente le emissioni originatesi dal trattamento. Il contenuto in solvente e la conseguente idoneità al trattamento dovranno essere desunte da documentazione accompagnatoria firmata da tecnico competente (chimico iscritto all'ordine).
43. Non potranno essere inoltre avviati alle operazioni di triturazione rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da bombolette spray e altri contenitori a pressione.
44. Per le operazioni di triturazione devono risultare individuabili sulla base delle registrazioni effettuate, le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati a tale trattamento, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione del mix di risulta avviato al successivo trattamento o allo smaltimento finale. Tali operazioni sono consentite solo su rifiuti che abbiano la stessa destinazione finale.

Miscelazione rifiuti (prescrizioni generali)

45. Le operazioni di miscelazione devono avvenire con le seguenti modalità:
- La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.
 - Il Tecnico Responsabile dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione.
 - Le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.
 - Dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato la miscela
 - Ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero.
 - Le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Va da se che possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati.
 - Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero di materia deve essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

pag. 11/40

- h. La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica.
- i. Le possibili miscele di rifiuti che possono essere effettuate in impianto sono quelle riportate nella relazione Progetto Definitivo – Allegato B18 – Allegato C6, con le modalità indicate al punto 4.5 e con le seguenti precisazioni:
- i. In molte miscele sono stati inseriti i codici CER 190203 e 190204* relativi a “miscugli” specificando che si tratta unicamente di rifiuti prodotti in impianto: in questo modo è sempre possibile garantire la tracciabilità dei rifiuti miscelati. Si ritiene al riguardo di precisare che i rifiuti in questione devono essere limitati ai miscugli costituiti dagli stessi CER del gruppo di miscelazione in cui sono inseriti.
 - ii. In molte miscele sono stati inseriti alcuni CER “generici” (ad es. 191212, 191211*). In analogia a quanto sopra, si ritiene che quando la miscela è riferita ad uno specifico materiale (es. legno, vetro o metalli) gli stessi CER debbano essere limitati a partite di rifiuti affini, costituiti dallo stesso materiale “oggetto” della miscela, ossia dalle tipologie di rifiuti descritte nella denominazione della specifica miscela.
 - iii. In alcune miscele sono stati inseriti alcuni CER riconducibili ai rifiuti di imballaggio. Si intendono autorizzabili tali miscele solo quando tali rifiuti non possono essere avviati alla specifica filiera del recupero di materia.
 - iv. Relativamente alle miscele 14 e 21, rispettivamente di solidi pericolosi non alogenati e di solidi non pericolosi, sono stati individuati numerosi CER, riconducibili a tipologie di rifiuto anche molto diverse tra loro. Il numero di tali rifiuti è decisamente più elevato rispetto a quello delle corrispondenti miscele già autorizzate. Si chiede pertanto alla Ditta di individuare anche più miscele ma comprensive di rifiuti più omogenei, anche in relazione alla destinazione finale prevista, in sostituzione di quelle proposte. Nel frattempo, le miscele autorizzate saranno quelle identificate dagli stessi numeri e riportate negli *Allegati* alla Relazione Progetto Definitivo – Allegato B18 – Allegato C6.
- Eventuali aggiunte di CER alle miscele autorizzate, o nuove miscele, dovranno essere autorizzate dalla Regione, sentiti nel merito gli Enti di controllo.
- j. Il codice identificativo dei rifiuti destinati allo smaltimento o recupero, originatisi dalle operazioni di miscelazione non in deroga, dovrà essere individuato tra quelli di cui al capitolo 19, dell’Allegato A, alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, ad eccezione degli oli (per i quali - nelle more dell’emanazione delle norme tecniche per la gestione di oli usati come previsto dall’art.216-bis, comma 7 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – potrà essere attribuito il codice prevalente).
- k. Se la miscelazione è ottenuta per mezzo di trattamenti meccanici dei rifiuti il codice dovrà essere individuato nella voce 19 12.

Miscelazione rifiuti (prescrizioni integrative per miscelazioni in deroga all’art. 187 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii)

46. Le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare di “fattibilità” sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell’impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile deve provvedere ad evidenziare l’esito positivo delle verifiche riportandolo su apposite schede di registrazione; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; ciascun’attestazione, numerata e datata progressivamente, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni.



ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016

47. Le caratteristiche di pericolosità della miscela sono date dalla sommatoria delle caratteristiche di pericolosità dei singoli rifiuti che la compongono.

Recupero rifiuti mediante elettrolisi

48. L'addetto al controllo in arrivo di questi rifiuti deve classificare tramite analisi qualitativa (controllo pH e metalli) ed identificare tramite un colore differenziato i contenitori delle due soluzioni. Le tubazioni di scarico dovranno essere contraddistinte dallo stesso colore identificativo. Nel locale contenente la vasca di elettrolisi dovrà essere periodicamente misurata la concentrazione di ammoniaca.

Destinazioni e codifiche dei rifiuti sottoposti alle operazioni di smaltimento autorizzate

49. Le frazioni di rifiuto ottenute dalle operazioni di trattamento autorizzate vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta, e vanno identificate con un codice CER appartenente al capitolo 19, tranne nei casi in cui debba essere individuato un codice CER specifico al fine di procedere al corretto invio a smaltimento o recupero.

50. Con riferimento all'operazione R4, la disciplina in materia di rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; affinché il materiale transiti nella categoria del "non rifiuto" dovranno essere rispettati i criteri specifici previsti dai Regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea di cui all'art. 6 della Direttiva 98/2006 emanati e dei vigenti regolamenti nazionali.

Emissioni in atmosfera

51. I punti di emissione autorizzati, riportati nella tavola 6/C9 - datata marzo 2015, sono indicati nella seguente tabella riepilogativa assieme alle caratteristiche tecniche di ciascun camino:

<i>Sigla Camino</i>	<i>Altezza dal suolo (m)</i>	<i>Sezione di uscita (m²)</i>	<i>Fasi e dispositivi tecnici di provenienza</i>	<i>Sistema di trattamento</i>	<i>Monitoraggio in continuo emissioni</i>	<i>Portata camino (Nmc/h)</i>
E1	10	0,04906	Area solventi	Carboni attivi a largo spettro di assorbimento	NO	1800
E2	10	0,785	Area trituratore + capannone ex semplificata	Carboni attivi filtro a maniche	NO	40000
E3	4	0,0314	Processo elettrolitico	Non previsto	NO	750
E4	10	0,3317	Area stoccaggio rifiuti, cassoni pre-triturazione e impianto triturazione, sfiati cisterne sotto tettoia in area esterna	Filtro a maniche e carboni attivi	NO	15000

52. Il punti di emissione definiti dai camini E1, E2 ed E4 devono rispettare le seguenti concentrazioni limite e flussi di massa:

<i>Camino E1</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
------------------	---	------------------------------



ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016

<i>Camino E1</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
COV*	10	20

<i>Camino E2</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
COV*	2,5	100
Polveri totali	2,5	100

<i>Camino E4</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
COV*	3,5	50
Polveri totali	2	30

* I limiti di concentrazione dei COV sono espressi come mg/Nm³ di carbonio organico totale

53. Fatto salvo quanto sopra specificato, le emissioni in atmosfera dovranno rispettare i limiti minimi previsti dall'Allegato I alla Parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Relativamente ai camini E1, E2 e E4, dovrà essere inoltre garantita un'efficacia di abbattimento dei COV (composti organici volatili) non inferiore all' 80%: a tal fine dovranno essere effettuate misurazioni a monte e a valle del sistema di abbattimento con frequenza almeno annuale.
54. Le misure di autocontrollo devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:
- Le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose.
 - Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e sm.i.
 - Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.
55. L'esercizio dell'impianto di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione.
56. Ai fini dell'ottemperanza della prescrizione n. 10 del parere della Commissione VIA n. 561 del 26 novembre 2015 il Gestore potrà prevedere di chiudere, al termine della giornata lavorativa, con appositi teli i cassoni posti nelle aree del capannone dell'ex attività in semplificata nn. 57, 58, 59, 60, 61 e 62.

Gestione acque e scarico in fognatura

57. Relativamente allo scarico in fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell'Area A1 il gestore è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- I limiti tabellari allo scarico delle acque reflue industriali sono quelli della Tab. 1, dell'All. B – Colonna scarico in rete fognaria, delle norme tecniche di attuazione del PTA, approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009, ovvero quelli fissati dal competente Consorzio Acque veronesi S.c.a.r.l. ed individuati nel parere di cui al precedente punto 8.
 - Lo scarico avvenga ad almeno 24 ore dal termine dell'evento piovoso, con una portata massima di 5 mc/h (circa 1,4 l/s), preferibilmente nelle ore notturne e/o nei giorni festivi.
 - Il Gestore dell'impianto ha l'obbligo di consentire, in qualsiasi momento all'Ente gestore della fognatura l'accesso all'impianto al fine di effettuare – anche con la collaborazione di soggetti terzi - sopralluoghi, ispezioni, verifiche, anche documentali, campionamenti, ed analisi.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

pag. 14/40

- d. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di Acque Veronesi S.c.a.r.l., in qualità di Ente gestore della fognatura, in merito alla stipulazione ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese.

Monitoraggi e Controlli ambientali

58. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Programma di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al progetto presentato in data 04 maggio 2015, cui ARPAV ha dato, con nota n. 120462 del 07.12.2015 parere favorevole con le seguenti prescrizioni/precisazioni:
- a. Tab. 2.1.5 – Controllo radiometrico: si ritiene opportuno che per quanto concerne i controlli radiometrici sia inserito nel PMC il riferimento a quanto previsto dalla Norma UNI 10897. Per ogni carico controllato si ritiene inoltre debba essere prodotto un report (in formato digitale non modificabile o cartaceo) con indicazione almeno dei seguenti dati: esito del controllo, data e ora del controllo, numero del formulario del carico in ingresso o targa del mezzo (in modo da poter associare il carico all'esecuzione del controllo). Il gestore dovrebbe infine provvedere ad eseguire le seguenti verifiche: attestazione dell'Esperto Qualificato in merito all'avvenuta sorveglianza radiometrica con frequenza almeno trimestrale, controllo dell'efficienza della strumentazione portatile ad inizio di ogni sessione di misura con registrazione su modulo interno, attività di formazione da parte dell'Esperto Qualificato con frequenza almeno quinquennale e ad ogni nuova assunzione.
 - b. Tab. 2.6.1 e 2.6.2 – Emissioni: le tabelle relative ai punti di emissione e agli inquinanti monitorati, in particolare per quanto riguarda le frequenze, dovranno essere modificate e integrate in base al parere finale della Commissione VIA.
 - c. Tab. 2.7.2 – Scarichi idrici – Inquinanti monitorati: la tabella dovrà essere modificata e integrata, specificando in particolare parametri e frequenze di monitoraggio, in base a quanto disporrà il gestore del servizio idrico integrato nel proprio parere definitivo relativamente allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in rete fognaria.
 - d. Tab. 4.1 - Indicatori di performance: si ritiene opportuno che il gestore inserisca nel quadro sinottico il riferimento alla tab. 4.1.
 - e. PGO – Miscelazione: si ritiene opportuno che nel PGO sia espressamente indicato che le attività di miscelazione, in particolare quelle che coinvolgono rifiuti pericolosi o con possibile sviluppo di gas o polveri, sono svolte in specifiche aree di lavorazione dotate di idonei presidi di sicurezza (ad es. aspirazione localizzata, dispositivi antincendio).
 - f. PGO – Area 42: si ritiene opportuno che il gestore preveda una specifica procedura per la gestione degli svuotamenti della cisterna 39, in modo da garantire sempre la presenza di un volume sufficiente in caso di eventi meteorici intensi ed improvvisi.
 - g. PGO – Etichettatura dei rifiuti: si ritiene opportuno che l'etichettatura dei rifiuti stoccati in impianto comprenda, oltre alle informazioni richiamate nel Piano di Gestione Operativa (es. Pr. 03, paragrafo 7; Pr. 04 paragrafo 3.1), anche i dati relativi alle quantità (kg) e alle eventuali caratteristiche di pericolo (HP).
59. Il Gestore è tenuto a presentare una versione aggiornata del PMC entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di AIA di cui trattasi, comprensiva del recepimento delle prescrizioni di cui sopra e delle pertinenti prescrizioni contenute nel presente elenco; le modifiche dovranno essere opportunamente evidenziate. In tale revisione dovrà essere altresì indicato il livello di riempimento della cisterna n. 39 (destinata allo stoccaggio dei rifiuti costituiti dalle acque di dilavamento dell'area 42), raggiunto il quale è necessario svuotare la medesima cisterna, in modo da assicurare una capienza residua sempre adeguata.
60. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Sona (VR) (DPCM 14 novembre 1997).
61. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e nelle more della predisposizione da parte della Regione del piano d'ispezione ambientale e della valutazione



ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016

sistematica sui rischi ambientali delle installazioni assoggettate ad AIA, l'ARPAV effettuerà nell'ambito di validità dell'AIA di cui trattasi – con oneri a carico del Gestore - due controlli integrati (amministrativo, tecnico, gestionale) ogni cinque anni, di cui uno completo delle verifiche analitiche individuate nel PMC.

62. Dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.

Obblighi di comunicazione e ripristino ambientale

63. Il Gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC, compreso l'aggiornamento di cui al precedente punto **59**, dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia e del Dipartimento ARPAV competenti per territorio.
64. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del/i soggetto/i responsabile/i dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
65. Il Gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV ed al Comune di Verona di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
66. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata.
Il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Disposizioni finali

67. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà adottare il piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L. R. n. 3/2000 allegato al progetto.
68. Il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Verona, entro 45 giorni dalla data di rilascio del provvedimento di AIA oggetto del presente parere, l'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell'attività autorizzata con l'estensione delle medesime alle prescrizioni della presente Autorizzazione. La polizza dovrà essere conforme allo schema allegato alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014.
69. Nel caso in cui la polizza di cui sopra abbia una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalla medesima polizza, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.
70. A partire dalla data di notifica del provvedimento finale di competenza della Giunta regionale, devono intendersi revocati il Decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 56 del 20 settembre 2010 ed i successivi decreti di modifica (n. 71 dell'08.10.2013 e n. 67 del 12.08.2014).

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016****Sub-Allegato B1: APPENDICE: ELENCO CODICI AUTORIZZATI**

<i>CODICE CER</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	scarti di tessuti animali
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10	rifiuti metallici
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 04 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 05 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 06 02	rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 02 01*	preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 01 02	rifiuti di calcinazione
04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16*	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03*	morchie da fondi di serbatoi
05 01 05*	perdite di olio
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07*	catrami acidi
05 01 08*	altri catrami
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 12*	acidi contenenti oli

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15*	filtri di argilla esauriti
05 01 17	Bitume
05 06 01*	catrami acidi
05 06 03*	altri catrami
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
06 01 01*	acido solforico e acido solforoso
06 01 02*	acido cloridrico
06 01 03*	acido fluoridrico
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso
06 01 06*	altri acidi
06 02 01*	idrossido di calcio
06 02 03*	idrossido di ammonio
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio
06 02 05*	altre basi
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
06 08 99	rifiuti non altrimenti specificati
06 09 03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 02*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03	Nerofumo
06 13 04*	rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13	rifiuti plastici
07 02 16*	rifiuti contenenti siliceni pericolosi
07 02 17	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 03 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 04 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 07*	residui di distillazione e residui di reazione, alogenati
07 07 08*	altri residui di distillazione e residui di reazione
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21*	residui di pittura o di sverniciatori
08 02 01	polveri di scarti di rivestimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16*	residui di soluzioni per incisione
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

08 03 19*	oli disperdenti
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 05 01*	isocianati di scarto
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04*	soluzioni di fissaggio
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
10 01 01	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09*	acido solforico
10 01 13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

	di cui alla voce 10 01 04
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 16	scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 19*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 03 20	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21*	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21
10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

10 04 01*	scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 04*	polveri di gas di combustione
10 04 05*	altre polveri e particolato
10 04 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03*	polveri di gas di combustione
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 05*	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03*	polveri di gas di combustione
10 06 04	altre polveri e particolato
10 06 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04	altre polveri e particolato
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 08 04	particolato e polveri
10 08 08*	scorie saline della produzione primaria e secondaria
10 08 09	altre scorie
10 08 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 15*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 08 16	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 09 03	scorie di fusione
10 09 05*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

10 09 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 10 03	scorie di fusione
10 10 05*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 09*	polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 10 10	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05	particolato e polveri
10 11 09*	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 03	polveri e particolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 09*	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11 01 05*	acidi di decappaggio
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti
11 01 07*	basi di decappaggio
11 01 08*	fanghi di fosfatazione
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11*	soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose
11 01 12	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 02*	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05*	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 03 02*	altri rifiuti
11 05 01	zinco solido
11 05 02	ceneri di zinco
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04*	fondente esaurito

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10*	oli sintetici per macchinari
12 01 12*	cere e grassi esauriti
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04*	emulsioni clorurate
13 01 05*	emulsioni non clorurate
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici
13 02 04*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

13 02 06*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 01*	oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB
13 03 06*	oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07*	oli isolanti e termovettori minerali non clorurati
13 03 08*	oli sintetici isolanti e oli termovettori
13 03 09*	oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili
13 03 10*	altri oli isolanti e oli termovettori
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03*	fanghi da collettori
13 05 06*	oli prodotti da separatori olio/acqua
13 05 07*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13 05 08*	miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	Benzina
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 01*	fanghi e emulsioni da processi di dissalazione
13 08 02*	altre emulsioni
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi alogenati
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze



ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016

15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 07*	filtri dell'olio
16 01 08*	componenti contenenti mercurio
16 01 09*	componenti contenenti PCB
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13*	liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (³) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 01*	batterie al piombo
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio
16 06 03*	batterie contenenti mercurio
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	altre batterie e accumulatori
16 06 06*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 08*	rifiuti contenenti oli
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico a letto fluido (tranne 16 08 07)
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 06*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 02 01	Legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 04	Zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	Stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

17 05 06	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 06 01*	materiali isolanti, contenenti amianto
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

19 01 15*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 03	compost fuori specifica
19 08 01	Residui di vagliatura
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03*	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
19 11 01*	filtri di argilla esauriti
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 12 01	carta e cartone
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	Vetro
19 12 06*	legno, contenente sostanze pericolose
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	Prodotti tessili
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 13*	Solventi
20 01 14*	Acidi
20 01 15*	Sostanze alcaline
20 01 17*	Prodotti fotochimici
20 01 19*	Pesticidi
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29*	detergenti, contenenti sostanze pericolose
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi ⁽³⁾
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37*	legno contenente sostanze pericolose
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

20 01 40	Metalli
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 06	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

pag. 38/40

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti il Dott. Cesare Bagolini, l'Arch. Gianluca Faoro, Componenti esperti della Commissione, ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona) integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto dall'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dal delegato dal Sindaco del Comune di Sona e dal delegato dal Sindaco del Comune di Bussolengo (assenti il Sindaco del Comune di Sommacampagna, il Presidente della Provincia di Verona, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica, il Direttore della Sezione Regionale della Sezione Regionale Tutela Ambiente - Settore Gestione Rifiuti ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona) ed integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente (che risulta assente), convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014 quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA, tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto già resi, esprime ad unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla Ditta Veneta Recupero Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Gianbattista Unterberger, 52 -38121 Trento (TN) – C.F. e P.IVA 02290420229, relativamente all'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti ubicato in Comune di Sona al foglio n. 20 particelle n.106, 412 e 414, per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 a) e b), 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii., nel rispetto prescrizioni sopra enunciate al capitolo n. 5 "Conclusioni" della relazione di A.I.A.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Vanno vistati n. 41 elaborati di cui al seguente elenco:

<i>n.</i>	<i>Titolo Elaborato</i>	<i>Consegnato in data:</i>
1.	Elaborati grafici	Aprile 2015
2.	Tav. 1 – Individuazione urbanistica e catastale	Marzo 2015
3.	Tav. 2 – Planimetria stato di fatto/stato futuro	Marzo 2015
4.	Tav. 3/C11 – Aree per lo stoccaggio di materiale e rifiuti – Stato futuro	Marzo 2015

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

<i>n.</i>	<i>Titolo Elaborato</i>	<i>Consegnato in data:</i>
5.	Tav. 4 – Prospetti e sezioni stato di fatto/stato futuro	Marzo 2015
6.	Tav. 5/C10 – Reti fognarie, sistemi trattamento e scarichi liquidi – Stato futuro	Marzo 2015
7.	Tav. 6/C9 – Emissioni e trattamento in atmosfera – Stato futuro	Marzo 2015
8.	Tav. 7 – Nuovi bacini di contenimento – Stato futuro	Marzo 2015
9.	Valutazione di compatibilità idraulica	Aprile 2015
10.	Piano di sicurezza	Aprile 2015
11.	Piano di monitoraggio e controllo	Aprile 2015
12.	Specifiche tecniche dei materiali da utilizzare	Aprile 2015
13.	Piano di ripristino	Aprile 2015
14.	Scheda A	Aprile 2015
15.	Allegati alla Scheda A	Aprile 2015
16.	Tav. 1 – Individuazione urbanistica e catastale	Marzo 2015
17.	Scheda B	Aprile 2015
18.	Allegato B18 alla Scheda B e Allegato C6 alla Scheda C	Aprile 2015
19.	Allegati	Aprile 2015
20.	Allegato alla Scheda B da 19 a 24	Aprile 2015
21.	Tav. B19 – Approvvigionamento/distribuzione idrica – Stato di fatto	Marzo 2015
22.	Tav. B20 – Punti di emissione e trattamento scarichi in atmosfera – Stato di fatto	Marzo 2015
23.	Tav. B21 – Raccolta e smaltimento acque reflue e meteoriche – Stato di fatto	Marzo 2015
24.	Tav. B22 – Aree per lo stoccaggio di materiale e rifiuti – Stato di fatto	Marzo 2015
25.	Scheda C	Aprile 2015
26.	Allegato alla Scheda C	Aprile 2015

**ALLEGATO B alla Dgr n. 476 del 19 aprile 2016**

<i>n.</i>	<i>Titolo Elaborato</i>	<i>Consegnato in data:</i>
27.	Tav. C8 – Approvvigionamento/distribuzione idrica – Stato di futuro	Marzo 2015
28.	Tav. 6/C9 – Emissione e trattamento scarichi in atmosfera – Stato di futuro	Marzo 2015
29.	Tav. 5/C10 – Reti fognarie, sistemi trattamento e scarichi liquidi – Stato futuro	Marzo 2015
30.	Tav. 3/C11 – Aree per lo stoccaggio di materiale e rifiuti – Stato di futuro	Marzo 2015
31.	Scheda D	Aprile 2015
32.	Allegato alla Scheda D	Aprile 2015
33.	Tav. 7 – Nuovi bacini di contenimento – Stato futuro	Marzo 2015
34.	Scheda E	Aprile 2015
35.	Allegato alla Scheda E	Aprile 2015
36.	Elenco degli allegati alla domanda di AIA	Aprile 2015
37.	Studio di Impatto Ambientale	Aprile 2015
38.	Sintesi non tecnica	Aprile 2015
39.	Verifica dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento	Aprile 2015
40.	Dimostrazione dell'assenza di incidenze significative sul Sito Natura 2000 IT 3210043	Giugno 2015
41.	Inquadramento a carattere geografico, geologico, geomorfologico e sismico	Settembre 2015